

G - Le fondazioni

1. L'atto di fondazione

L'atto di fondazione è atto di autonomia privata, cui afferiscono posizioni di diritto soggettivo.

Le questioni relative alla validità e alla efficacia dell'atto di fondazione, anche dopo che sia intervenuto il decreto di riconoscimento della personalità giuridica, restano di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo invece di competenza del giudice amministrativo le questioni relative alla legittimità del decreto di riconoscimento.

Accertata l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di fondazione, il giudice ordinario può disporre la restituzione dei beni agli aventi diritto.

La restituzione dei beni agli aventi diritto non passa necessariamente attraverso l'eliminazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della fondazione. Spetterà all'autorità amministrativa vagliare le conseguenze della pronuncia del giudice ordinario circa la sorte del provvedimento di riconoscimento.

Cass., Sez. Un., 10 luglio 1984

È illegittimo e deve essere annullato l'atto amministrativo di riconoscimento di una fondazione, emanato in pendenza di un giudizio civile sulla validità dell'atto di fondazione.

Cons. Stato, 16 maggio 1985

2. La fondazione in attesa di riconoscimento

La semplice devoluzione di uno o più beni a un determinato scopo, in attesa del riconoscimento, non importa una perfetta autonomia dei beni medesimi, i quali, per il solo fatto di avere avuto una data destinazione, non si staccano, di regola, dal patrimonio di provenienza, né restano sottratti alla normale garanzia che i creditori hanno su tale patrimonio.

Cass., 7 agosto 1967, n. 2095

La fondazione in attesa di riconoscimento ha una soggettività distinta dalla persona del fondatore, e sta in giudizio, al pari dell'associazione non riconosciuta, in persona dei suoi amministratori.

App. Milano, 15 maggio 1981

3. Lo scopo della fondazione

Può essere riconosciuto il carattere di fondazione ad un ente che abbia il compito di amministrare un patrimonio le cui rendite siano assegnate, da altre fondazioni, per compensare iniziative meritorie nel campo umanitario, scientifico, artistico e sociale.

Cons. Stato, 12 dicembre 1961, n. 2186

L'imposizione su beni di vincoli di indisponibilità immutabili e tendenzialmente perpetui, come nel caso della fondazione, si giustifica unicamente per il perseguimento di scopi di pubblica utilità.

Non è, pertanto, ammissibile una fondazione di famiglia avente lo scopo di attribuire in perpetuo i frutti di un patrimonio a tutti i successivi discendenti di una determinata famiglia.

Cass., 10 luglio 1979, n. 3969

4. Gli amministratori

È legittimo il provvedimento prefettizio che dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione di una fondazione, ai sensi dell'art. 25 c.c.:

- 1) richiamando gli elementi di irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale segnalatigli da un privato con apposito esposto;
- 2) rilevando che lo scioglimento del consiglio di amministrazione è reso necessario dalla irregolare costituzione dell'organo;
- 3) affermando che sussiste un contrasto di interessi tra i componenti del consiglio di amministrazione e la fondazione;
- 4) ritenendo che il consiglio in argomento svolga la sua attività in difformità dello statuto e in contrasto con lo scopo della fondazione.

Cons. Stato 1974

5. Il riconoscimento della personalità giuridica e la figura della fondazione non riconosciuta

Anche per diritto vigente, come in epoche risalenti, sono ammissibili, accanto alle fondazioni dotate di personalità giuridica, le fondazioni fiduciarie.

Cass., 18 ottobre 1960, n. 2785

Un ente può operare come fondazione di fatto, e il conseguente riconoscimento non fa altro che trasformare il detto ente in un vero e proprio soggetto giuridico, proseguendone la vita senza soluzione di continuità.

Trib. Rovereto, 23 marzo, 1973

L'acquisto della personalità giuridica di una entità, corporativa od istituzionale, non è

condizione necessaria perché i beni destinati al raggiungimento del loro scopo acquistino immediatamente e conservino una loro certa autonomia rispetto al patrimonio di provenienza.

Cass., 12 novembre 1977, n. 4902

6. Le fondazioni bancarie

In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'agevolazione di cui all'art. 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è subordinato all'effettivo perseguimento in via esclusiva da parte dell'ente di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. La prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un'indagine sull'esercizio in concreto dell'attività d'impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all'attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell'anno d'imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovvero sia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di sollevare in proposito precise contestazioni*.

* Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria.

Cass., 10 settembre 2007, n. 18980

7. Fondazioni bancarie

Alla Fondazione bancaria che esercita soltanto un'attività di pura amministrazione delle partecipazioni ai fini del loro godimento ed ha ad oggetto il perseguimento di interessi pubblici e di utilità sociali destinando a tali scopi oltre la metà di quanto ad essa pervenuto dalle partecipazioni ed in particolare al volontariato, ai settori dell'istruzione, ricerca scientifica, arte e cultura, sanità tutela ambiente e territorio e assistenza e beneficenza, spettano le agevolazioni previste dall'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Comm. Trib. Reg. Toscana, 19 dicembre 2007, n. 85

8. Cancellata dalla anagrafe unica di fondazione

Quando una Fondazione venga cancellata dalla Anagrafe Unica ONLUS per insussistenza dei requisiti inderogabilmente previsti dalla legge ed ha beneficiato delle agevolazioni fiscali del combinato disposto dell'art. 12 D.Lgs. 460/1997 e dall'art. 11 del T.U.I.R. e non potendo annoverarsi tra le ONLUS, né tra gli Enti non commerciali né tra quelli associativi previsti dalla norma, ad esempio Associazioni politiche, sindacali, religiose, ecc., è legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, considerandola un Ente commerciale, provvede a determinare il Reddito d'Impresa ai fini IRPEG-IRAP ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 600/1973, sulla base dei documenti contabili risultanti dalla documentazione reperita.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 16 gennaio 2008, n. 141

9. Riduzione del 50% dell'imposta per fondazione bancaria

Le Fondazioni bancarie non godono delle agevolazioni di riduzione della metà dell'imposta IRPEG quando la loro attività esula dai soli fini istituzionali di utilità sociale, detengono il possesso della maggioranza delle azioni della società bancaria conferitaria che permettono loro di esercitare una influenza dominante sulla medesima, possiedono rilevanti partecipazioni in altre holding, destinano l'utile o rilevante parte di esso ad accantonamento a riserva anziché a finalità di utilità sociale, non indicano l'utilizzo dei proventi derivanti dall'eventuale dismissione della partecipazione di origine nella banca conferitaria e possono svolgere qualsiasi operazione commerciale. Su tali presupposti le Fondazioni bancarie perdono il diritto alla riduzione dell'imposta pari al 50% di cui all'art. 6 D.P.R. 601/1973, pur se la loro attività è associata ad una attività istituzionale. A tale conclusione è pervenuta anche la Corte di Giustizia con la sentenza 2006 C/222/04.

Comm. Trib. Prov. Reg. Emilia Romagna, 4 giugno 2008, n. 36

10. Caratteristiche dell'attività

1) Non vi è incompatibilità tra finalità solidaristiche e pagamento di rette. L'attività di assistenza sociale svolta Fondazione è a solidarietà immanente, circostanza che rende superflua la verifica sulle condizioni di svantaggio dei destinatari delle prestazioni. Inoltre, la realizzazione di utili vengano reinvestiti per la realizzazione delle finalità istituzionali e non vengano distribuiti.

2) Il D.Lgs. 460/1997 non individua scritture contabili "nominate" e, quindi, autorizza forme libere purché risultino idonee a soddisfare l'esigenza di completezza, analiticità e trasparenza.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 15 dicembre 2008, n. 96

11. Agevolazioni ex art. 6, D.P.R. n. 601/1973

Il compito che il legislatore ha assegnato alle c.d. fondazioni bancarie non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata*.

* Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria.

Cass., 22 gennaio 2009, n. 1593

12. Interessi attivi e proventi immobiliari d'impresa

Le fondazioni bancarie hanno diritto ad essere esonerate dalla ritenuta d'acconto sui dividendi azionari, purché, in conformità alla sentenza della commissione CE C-2002/3118, abbiano svolto la loro attività senza scopo di lucro, secondo un giudizio di "meritevolezza", oggetto di accertamento di fatto.

Comm. Trib. Reg. Lazio, 28 gennaio 2009, n. 7

13. Fallimento

L'edificazione di un immobile e la sua successiva cessione con contestuale affitto sono operazioni di carattere commerciale, ricollegabili ad una attività d'impresa. La fondazione, quindi, ha agito come imprenditoria commerciale nel campo della prestampa dei servizi. Ne consegue che è ravvisabile il profilo soggettivo per ritenere l'applicabilità della normativa in materia di procedure concorsuali.

Trib. Alba, 25 marzo 2009

14. Legittimità ad accedere ai contratti pubblici

Anche i soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e dunque essere soggetti legittimati ad accedere ai contratti pubblici, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico.

Cons. Stato, 16 giugno 2009, n. 3897